

SviluppoItalia

Molise



DECRETO CRESCITA 2.0

D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (conv. con L. 17.12.2012 n. 221)

ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE

Sezione IX – Artt. 25-32

MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE START-UP INNOVATIVE



START-UP INNOVATIVE - DEFINIZIONE

La start-up innovativa deve assumere la forma di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata anche nella forma di s.r.l. semplificata o s.r.l. a capitale ridotto) o di società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (previste deroghe al diritto societario).



Iscrizione in una **Sezione Speciale del Registro delle Imprese**, al fine di godere dei benefici previsti dalla normativa e assicurare la massima pubblicità dell'iniziativa (esenzione da: imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale).



1. **Azioni e quote:** la maggioranza delle azioni o delle quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;
2. **Anni di attività:** la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
3. **Sede:** la società deve avere la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia;
4. **Fatturato:** il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
5. **Utili:** la società non deve distribuire o aver distribuito utili;



6. **Oggetto sociale:** la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7. **Operazioni straordinarie:** la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
8. **Spese in ricerca e sviluppo:** le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;



9. **Personale:** la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore ad $1/3$ della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto un'attività di ricerca certificata presso istituti di credito da almeno 3 anni;
10. **Privative industriali:** la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa.



L'incubatore di start-up innovative certificato è definito come la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero come la società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.



Iscrizione in una **Sezione Speciale del Registro delle Imprese**, al fine di godere dei benefici previsti dalla normativa e assicurare la massima pubblicità dell'iniziativa (esenzione da: imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale).



1. **Strutture:** l'incubatore certificato deve disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere le start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature, test, verifica o ricerca;
2. **Attrezzature:** l'incubatore certificato deve disporre di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso a banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
3. **Amministrazione e direzione:** l'incubatore certificato deve essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;



4. Competenza tecnica: l'incubatore certificato deve avere a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
5. Rapporti di collaborazione: l'incubatore certificato deve avere a disposizione regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
6. Esperienza pregressa: l'incubatore certificato deve essere in possesso di un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.



CONTRATTO A TERMINE



- Non è richiesta la causale;
- Anche di breve durata con rinnovi successivi;
- Durata: minimo 6 massimo 36 mesi;
- Dopo 36 mesi, possibilità di ulteriore rinnovo (con sottoscrizione presso la Direzione Territoriale del Lavoro) una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi;
- Non si applica il contributo addizionale dell'1,4% per finanziare l'Aspi (assicurazione sociale per l'impiego).

SANZIONI:

Trasformazione in contratti a tempo indeterminato.



- Durata complessiva superiore a 36 mesi (o 48, in caso di sottoscrizione davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro);
- Trasformazione dei rapporti a termine in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale;
- Applicazione delle regole agevolate da parte di un'impresa priva dei requisiti per essere definita start-up innovativa.

INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE

alcuni aspetti



IRPEF

Detrazione di un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo detraibile non può eccedere la somma di 500.000 euro per ogni periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).



- Anno 2013
- Anno 2014
- Anno 2015


IRES

Deduzione del 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative (l'investimento massimo deducibile non può eccedere la somma di 1.800.000 euro in ciascun periodo d'imposta e deve essere mantenuto per almeno 2 anni).



- Anno 2013
- Anno 2014
- Anno 2015

ULTERIORI MISURE



1. Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale;
2. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, fiscale, etc., l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali. In particolare, è stata autorizzata l'emissione della "Carta Servizi Start-up", che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia;
3. Introduzione del *crowdfunding*, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob. Con la pubblicazione del testo definitivo del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online", l'Italia è l'unico paese nella EU con una normativa organica sull'*equity crowdfunding*;
4. Esclusione dall'assoggettamento alle procedure concorsuali, con l'eccezione dei procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio (in caso di perdita dei requisiti da parte della start-up innovativa avvenuta prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione).